

CAPITOLATO TECNICO
PER LA PROCEDURA APERTA PER L'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
SENZA CONDUCENTE CIG 7556831E34 rev. 2 del 13.08.2018

1 Disposizioni preliminari

1.1 Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

A.P.M.: la stazione appaltante.

Veicolo (anche "autoveicolo", "autovettura", "vettura" o "autocarro"): il bene oggetto del servizio di noleggio, utilizzato dall'APM per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza, avente le caratteristiche tecniche descritte nell'Allegato A al presente Capitolato Tecnico.

Centro dedicato: il luogo indicato dal Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi espletati dal medesimo.

Centro di servizio: il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.

Conducente: la persona fisica che utilizza il veicolo.

Contratto di noleggio: il contratto con il quale il Fornitore, dietro corrispettivo (canone di noleggio), si obbliga a mettere a disposizione dell'APM il veicolo oggetto di locazione.

Accordo quadro: il contratto di condizioni generali che verrà stipulato dall'A.P.M. con il Fornitore del servizio di noleggio di veicoli senza conducente.

Fornitore: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario e che, conseguentemente, sottoscriverà l'accordo quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di noleggio.

Giorni lavorativi: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (31 agosto San Giuliano a Macerata).

Manuale Operativo: l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e l'APM devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico, che dovrà essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo.

Manutenzione ordinaria: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici dei veicoli, dal Fornitore o, comunque, con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es.: candele, pastiglie freni, filtri, olio e liquidi, etc.).

Manutenzione straordinaria: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es.: rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, etc.).

Ordinativo di Fornitura (anche Ordine di Acquisto): il documento con il quale l'APM manifesta la volontà di utilizzare l'accordo quadro usufruendo dei servizi indicati nel presente Capitolato e impegnando il Fornitore alla prestazione degli stessi.

1.2 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato tecnico disciplina gli aspetti tecnici della prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente, dei servizi connessi e di quelli a pagamento specificati nel presente documento e nei suoi allegati.

La prestazione oggetto del presente appalto è conforme al D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 24 in recepimento della Direttiva 33/2009/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada).

Il Fornitore si obbliga ad erogare il servizio, nei limiti dei quantitativi massimi e secondo le modalità indicati nel presente Capitolato Tecnico e dell'accordo quadro.

Il Fornitore garantisce la completezza e l'omogeneità del servizio.

Automezzi ad alimentazione tradizionale, ed elettrica:

Durata massima	Percorrenza massima
48 mesi	80.000 km

Ogni contratto di noleggio prevede l'erogazione di un servizio base, che assicura:

o consegna dei veicoli per il primo gruppo a partire dalle ore 24.00 del 31.12.2018 e per i successivi entro 150 giorni dal contratto attuativo, con ulteriore proroga di ulteriore 30 gg, per complessivi 180 gg. max, in caso di subforniture di allestimenti per van o gru;

o manutenzione, ordinaria e straordinaria;

o allestimento dei van di carico con scaffalature in alluminio o attrezzature quali gru secondo le specifiche indicate nelle schede tecniche prodotti da primari costruttori;

o autoveicolo sostitutivo per interventi di officina con fermo superiore a 5 gg. lavorativi;
o sostituzione degli pneumatici (con dotazione sempre e solo del tipo invernale);
o riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
o soccorso stradale;
o copertura assicurativa senza franchigia per il rischio per responsabilità civile autoveicoli, e con franchigia del rischio casco, furto e incendio, con possibilità tramite sovrapprezzo di escludere le franchigie.
O localizzatore GPS completo di accesso a web services gestionale.

Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati nonché della tassa di proprietà del veicolo. Qualora, in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da percorrere fino al termine del contratto, l'APM ritenesse di avere necessità di variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore, previo conguaglio tra il canone del contratto con la percorrenza originaria e la nuova percorrenza.

1.3 Caratteristiche dei veicoli

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.

L'APM sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato per l'APM, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna.

I veicoli potranno essere dotati della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici. I veicoli, dovranno essere dotati di ruota di scorta di dimensioni normali, oppure di kit di gonfiamento degli pneumatici.

L'APM doterà autonomamente e a proprie spese dotare i veicoli di estintore, conforme alla vigente normativa europea e nazionale. Per i veicoli che dovranno essere dotati di allestimenti con scaffalature, o gru o sponde i costi per immatricolazione o revisione durante la vigenza del contratto saranno a cura e spese del Fornitore.

I veicoli dovranno essere dotati di cassetta di pronto soccorso, di un giubbetto fluorescente e delle dotazioni previste dal Codice della Strada.

L'APM potrà chiedere la sostituzione del veicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

Il Fornitore, dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo. Il Manuale dovrà contenere:

1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta dell'eventuale veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;

2. il manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo;

3. l'elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;

I centri di servizio dovranno essere presenti sia nella provincia di Macerata, sia nella provincia di Ancona, ma dovranno avere sede ad una distanza non superiore a 20 km dai rispettivi depositi di APM siti in via Maestri del Lavoro a Castelfidardo (AN) e in via Esino a Macerata (MC).

4. due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.

5. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

In relazione all'obbligo per le società pubbliche di aderire alle convenzioni Consip se attivi ovvero di approvvigionarsi dei beni e servizi previste dalle convenzioni medesime si richiama, oltre all'obbligo per l'aggiudicatario di conformarsi ai prezzi anche al correlato oneri di riferirsi per la valutazione dello stato del veicolo le linee guida "Calibro usato" che si allegano emesse da "Leaseplan" quale Operatore economico aggiudicatario o ad esso in successione.

Il Fornitore, al momento della messa a disposizione del veicolo dovrà inoltre consegnare all'APM il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna.

1.4 Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio, sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con l'APM, nonché delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento del servizio;
- pianificazione delle consegne;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;
- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi; implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell'APM;
- monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dall'APM al Responsabile del Servizio incaricato dal Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore.

1.5 Adempimenti del Fornitore per l'attivazione della fornitura

Il Fornitore dovrà attivare, entro 10 giorni dalla stipula del Contratto quadro, il servizio di ricezione chiamate di cui al successivo par. 2.10.

1.6 Indicazioni relative all'uso dei veicoli

Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, l'APM si atterrà alle indicazioni di seguito elencate.

I veicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada. L'APM si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.

I veicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo verranno addebitati all'APM medesima oltre agli importi relativi ad eventuali servizi di veicolo sostitutivo prestati all'APM medesima determinati in base alle tariffe da questa praticate.

L'APM si impegna affinché il conducente del veicolo in noleggio sia persona munita di patente di guida, per categoria che comprenda il veicolo oggetto di fornitura, in corso di validità ai sensi del Codice della strada e rilasciata da almeno un anno. Il conducente dovrà essere dipendente dell'APM o, se terzo, previamente autorizzato dalla stessa per iscritto.

L'APM si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione a ciascun veicolo in noleggio.

L'APM sarà custode del veicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato. Non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia, né permetterà che sia sottoposto a pignoramento.

I veicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".

I veicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro veicolo o in percorsi fuori strada;

I veicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.

Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura dell'APM avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.

L'APM non apporterà modifiche ai veicoli senza espressa autorizzazione del Fornitore.

L'APM si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati all'APM medesima.

L'APM si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi secondo quanto previsto nel Manuale Operativo e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di servizio indicati dal Fornitore. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra indicato verranno addebitati all'APM medesima.

L'APM dovrà controllare costantemente la pressione degli pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

In caso di furto, l'APM provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna di questi comporterà l'intero addebito del valore del veicolo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.

In caso di incidente, l'APM dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI

(Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento via fax o pec entro 72 ore con le modalità che verranno concordate con il Fornitore.

L'APM si impegna a dare comunicazione a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti dei veicoli.

1.7 Gestione delle sanzioni amministrative

Con l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, l'APM manleva espressamente il Fornitore dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell'eventuale sinistro.

Qualora, in attuazione di quanto previsto all'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti all'APM, l'APM provvederà al pagamento delle stesse senza il tramite del Fornitore.

Eventuali sanzioni che dovessero essere invece notificate al Fornitore, non saranno da questi pagate ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio. Saranno a carico dell'APM gli eventuali costi della trasmissione nel limite massimo di 10 Euro e gli eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti.

L'APM provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso.

È onere dell'APM provvedere a richiedere agli uffici competenti, sin dalla data di inizio del noleggio, il rilascio dei permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, etc.) che si rendessero necessari. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.

L'APM potrà adottare soluzioni, preventive ed alternative alle modalità ordinarie di legge, per la gestione delle multe, con le autorità preposte dandone comunicazione al Fornitore.

In caso di veicoli sostitutivi, il Fornitore si adopererà affinché l'APM possa servirsi di autoveicoli sostitutivi di sua proprietà. Qualora il Fornitore non disponga di tale soluzione, potrà mettere a disposizione dell'APM veicoli sostitutivi di altri soggetti (ad es. società di noleggio a breve termine).

Per quanto riguarda i veicoli sostitutivi, obbligatoria o facoltativa, il costo per la gestione della rinotifica sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine, così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.

Servizio di elezione di domicilio

Qualora l'APM voglia attivare il suddetto servizio, dovrà preventivamente provvedere ad inviare a mezzo fax, una comunicazione al Fornitore in cui indica il nominativo della persona fisica autorizzata al ritiro della vettura e in cui richiede la relativa elezione di domicilio presso il Fornitore per tutti gli atti derivanti dall'uso della vettura sostitutiva o in preassegnazione (multe, denunce di sinistri, ecc.).

2 Erogazione della fornitura

2.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gli autoveicoli per la consegna entro:

~~le ore 24.00 del 31 dicembre 2018~~ per i veicoli del primo gruppo entro 150 giorni solari per gli autoveicoli ad alimentazione benzina, gasolio ed elettrici ~~diversi dai primi~~ e per successivi ordini;

I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1).

Il termine di consegna inizierà a decorrere dalla data dell'ordine. Entro un Giorno lavorativo da tale data, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all'APM nella quale indicherà la data prevista per la consegna dei veicoli (eventualmente comprensiva dell'estensione temporale di cui sopra). Nella stessa comunicazione, il Fornitore comunicherà il Centro dedicato più vicino alla sede dell'APM, con una distanza dai suddetti depositi di APM non superiore a 30 km, in cui avverrà la consegna. La consegna del nuovo veicolo avverrà con la contestuale permuta dei veicoli usati di APM. La consegna dei veicoli potrà avvenire anche presso i depositi di APM.

Il Fornitore invierà comunicazione scritta all'APM (PEC, lettera, fax, e-mail) almeno 3 (tre) Giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.

La consegna dovrà avvenire in un Giorno lavorativo all'orario concordato tra APM e Fornitore.

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata l'APM su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna, quali in via meramente esemplificativa: scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, etc.. In tali casi, eccezionali e documentabili, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna del veicolo siano rispettati.

Il ritiro del veicolo da parte dell'APM dovrà avvenire entro il quinto Giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da

parte dell'APM. Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione e sarà fatturato in proporzione al mese.

Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno e di copia del certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

La persona delegata dall'APM, all'atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano conformi all'Ordinativo di Fornitura emesso e sottoscrivere, per conto dell'APM, il verbale di consegna del Fornitore.

Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero di protocollo dell'APM dell'Ordinativo di Fornitura,
- durata contrattuale,
- percorrenza contrattuale,
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore,
- presenza a bordo di quanto previsto al precedente capoverso (contrassegno e certificato assicurativo, etc.),
- presenza di chiave Master,
- km alla consegna,
- data e ora di consegna,
- dichiarazione di assenza di danni visibili
- allestimenti

Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l'altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo. Il verbale di consegna sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

2.2 Mancata consegna e Penali

In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi dei trasportatori dei veicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al par. 2.1, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all'APM una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell'Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all'APM con un preavviso minimo di 5 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato.

In seguito alla comunicazione del ritardo, l'APM potrà richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un veicolo in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli proposti allo stesso importo di canone di quello ordinato. La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione obbligatoria entro il predetto termine (3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'APM) comporterà l'addebito al Fornitore delle penali previste:

Penali, in caso di ritardo non imputabile all'APM, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore:

1. rispetto ai termini indicati al par. 2.1 del presente Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'APM una penale pari all'1% del valore della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. ovvero ad eventi non controllabili dal Fornitore comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili, nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.8 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, alla APM una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. nella consegna dell'autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini stabiliti nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'APM, una penale pari al 1% della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di sostituzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. nel ritiro dell'autoveicolo da rottamare rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'APM, una penale pari allo 0,03% della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'APM una penale pari al 1% della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell'inadempimento, oltre all'addebito delle spese sostenute dall'APM, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6. nel Capitolato Tecnico, con riferimento:

a) all'attivazione del servizio di "Ricezione chiamate" nel termine, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'APM una penale pari al 1% dell'intero valore dell'Accordo Quadro, oltre all'addebito delle spese sostenute dall'APM, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

7. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, previsto al paragrafo 2.10 del Capitolato Tecnico, nell'adempimento dell'obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla APM, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di Ricezione chiamate, di cui al paragrafo 2.9 del Capitolato tecnico, la APM applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

9. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso l'APM applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2.3 Manutenzione

È a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della APM, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati all'APM gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.

Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo.

All'atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio, l'APM provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall'APM.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l'APM potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità del veicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall'APM sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo.

Sono a carico dell'APM:

- il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore; la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore; additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- il carburante;
- il lavaggio interno ed esterno.

Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione degli autoveicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettino i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24).

2.4 Pneumatici

Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove possibile), è prevista la fornitura del numero di pneumatici di tipo solo "invernale" indicati nello schema sotto riportato (inclusi quelli in dotazione al veicolo al momento della consegna).

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
48 mesi	100.000 km	12 pneumatici

Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei pneumatici.

Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento di 40.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo. In ogni caso, l'APM potrà sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta esplicita da parte dell'APM stessa.

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.

Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, l'APM sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o, comunque, quando il loro stato non rendesse sicuro l'uso del veicolo.

2.5 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte dell'APM, pena la mancata riparazione del veicolo da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo.

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzacvetri, sedili, guarnizioni, etc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte dell'APM per i quali verranno addebitati all'APM gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.

Il veicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore, sia di manutenzione meccanica che di carrozzeria o di altro genere, che dovranno essere dislocati nelle vicinanze dei centri di deposito di APM siti nei Comuni di Apiro, Macerata, e Treia in Provincia di Macerata e nel Comune di Castelfidardo in provincia di Ancona. Al fine di ridurre i tempi di fermo i centri dovranno essere dislocati a distanze non superiori a 30 km dai depositi di APM elencati.

Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse eventuali operazioni preliminari alla stessa revisione, sono a carico del Fornitore. L'APM non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. L'APM sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'APM le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione.

Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l'APM.

Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove il veicolo è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi. In questo caso il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere dell'APM. Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico della stessa APM qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a verifica.

2.6 Autoveicolo sostitutivo

Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:

- (i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;
- (ii) per furto dell'autoveicolo noleggiato;
- (iii) quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
- (iv) per danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'APM un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni.

L'autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.

La vettura sostitutiva potrà essere di categoria inferiore a quella oggetto di sostituzione e potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.

Nel caso dei veicoli commerciali, il veicolo sostitutivo potrà non essere un veicolo commerciale, secondo le disponibilità

del Fornitore.

Il Fornitore si adopererà affinché l'APM possa servirsi di autoveicoli sostitutivi di sua proprietà. Il Fornitore potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo eventualmente anche tramite primarie società di noleggio.

Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nell'Allegato A al presente Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.

In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'APM rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società. A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'APM da ogni problema. Sarà cura dell'APM comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso. Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 30 Km dal luogo indicato dall'APM.

Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall'APM entro il termine massimo di 1 Giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei casi di danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all'uso, la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, il contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e l'APM potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.

L'APM, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo (presenza di carburante, etc.).

Sarà addebitata all'APM ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostitutivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'APM, etc.).

2.7 Soccorso stradale

Per tutta la durata dei contratti di noleggio, il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca le seguenti prestazioni minime:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
- in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, etc.;
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dal comune di residenza dell'APM, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all'APM presso il Centro dedicato più vicino all'APM.

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l'APM usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuto al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all'APM. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla APM.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali previste nello Schema di Convenzione oltre che l'addebito delle spese sostenute dall'APM.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione *in loco* o a far rimpatriare l'autoveicolo.

2.8 Coperture assicurative e gestione sinistri

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore), ove consentiti per legge.

Il Fornitore dovrà fornire i veicoli oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

1. Responsabilità civile verso i terzi

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.

La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.

Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie per sinistro passivo.

Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell'APM. L'accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.

Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia all'APM solo ad avvenuta liquidazione del sinistro.

2. Responsabilità Civile dei Trasportati

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.

Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

Guasti accidentali (Kasko)

Nell'ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.

La copertura "Kasko" non potrà prevedere franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.

4. Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna

L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili, se già previsti nel veicolo assicurato.

La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo del veicolo.

La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie superiori al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del furto, desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EURO TAX GIALLO e AZZURRO (Sanguinetti Editore) con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.

5. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli secondo quanto di seguito dettagliato:

- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

Le coperture dovranno essere previste senza franchigia.

6. Dovrà inoltre essere prevista, la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti

(infortuni subiti dai dipendenti dell'APM aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dei veicoli dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme versate al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:

1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
3. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l'APM nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, etc.).

L'addebito all'A.P.M. delle franchigie nelle fattispecie sopra descritte, avverrà secondo le seguenti modalità:

- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata dell'APM;
- per furto totale, successivamente alla chiusura dell'inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della perdita di possesso;
- per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino del veicolo, o all'avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del veicolo (in caso di distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.

Tali addebiti potranno essere fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:

- targa del veicolo in noleggio all'APM;
- targa del veicolo della controparte (se previsto);
- conducente;
- data e luogo del sinistro/evento;
- tipo sinistro (furto, Kasko, etc.).

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell'APM i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

In caso di sinistro, l'APM dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via fax o pec entro 48 ore e tramite posta entro 72 ore dalla data del sinistro stesso, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l'interesse dell'APM stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun veicolo.

2.9 Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti

Nel caso in cui, durante il corso della durata dell'Accordo quadro, un modello non venga più commercializzato oppure subisca un restyling è possibile la sostituzione dei modelli offerti.

È inoltre possibile la sostituzione di un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi controllabili indipendenti dalla volontà del Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego).

Di tali evenienze il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione ed entro 30 gg. dovrà inviare una proposta di sostituzione. Il Fornitore dovrà proporre un nuovo modello con caratteristiche uguali o superiori a quelle richieste. Il nuovo modello potrà essere anche di marca differente da quello precedente.

La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto, e sarà subordinata all'accettazione espressa della A.P.M. S.p.A., che accerterà la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche minime richieste.

L'offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei centri di servizio.

Qualora, allo scadere del termine dei 30 giorni di cui sopra, il Fornitore non abbia provveduto a sostituire il modello mancante, saranno applicate le penali previste nella convenzione; nel computo di tale termine non saranno conteggiati i giorni necessari alla A.P.M..

L'eventuale revisione del canone mensile di tale modello sarà calcolata secondo le modalità previste nell'Allegato B al presente Capitolato.

Il nuovo canone sarà comunque subordinato all'accettazione da parte del RUP di A.P.M. S.p.A..

Il Fornitore potrà proporre, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, modelli equivalenti a quelli offerti in gara, purché questi rispettino le caratteristiche tecniche minime previste nel Capitolato Tecnico di gara; tali veicoli avranno le medesime condizioni economiche dei modelli principali (anche eventualmente sostituiti). La proposta di questi veicoli sarà subordinata all'accettazione espressa della A.P.M. S.p.A., che accerterà la rispondenza dei modelli offerti alle caratteristiche richieste.

2.10 Servizio di ricezione chiamate

Il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.

Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di consulenza sui servizi in convenzione;
- elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- altre richieste di informazione.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'erogazione del servizio:

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere i fax;
- un indirizzo di posta elettronica.
- un indirizzo di posta elettronica certificata (pec).

Nell'orario non coperto dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.

Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate all'APM telefonicamente o via fax o all'indirizzo e-mail dell'APM richiedente.

Il Servizio ricezione chiamate dovrà eseguire le attività richieste, con i livelli di servizio di seguito riportati.

Livelli di Servizio per il servizio di ricezione chiamate		
Parametro	Definizione	Soglia
Tempo di attesa per le chiamate	Tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata (intesa come risposta del sistema) e la risposta da parte dell'operatore	Servizio base (caratteristica obbligatoria): $T \leq 30''$ di attesa per il 90% delle chiamate
Percentuale delle chiamate entranti perse	Percentuale delle chiamate pervenute e terminate prima di avere ottenuto risposta (misurato in percentuale rispetto al totale delle chiamate pervenute), inclusi i casi di abbandono da parte del chiamante per attesa superiore ai 120".	Servizio base (caratteristica obbligatoria): $P \leq 10\%$ delle chiamate entranti
Tempo di risposta alle richieste via fax e/o e-mail	Tempo che intercorre tra la ricezione della richiesta e l'invio della risposta al recapito indicato dall'utente	Servizio base (caratteristica obbligatoria): $T \leq 36$ ore solari per il 95% delle richieste (esclusi sabato, domenica e festivi)

Per il conteggio dei parametri su indicati sarà considerato sufficiente un numero di chiamate rendicontate dal Fornitore pari ad almeno 100 nell'arco di un mese di riferimento (tutte le richieste ricevute, nel caso di fax o e-mail).

2.11 Centri di servizio

Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l'esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

Il Centro di servizio o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in

carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).

Il Fornitore è tenuto a garantire Centri di servizio in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

Per i modelli a trazione elettrica il Fornitore dovrà garantire la presenza di Centri di Servizio parimenti ai veicoli a trazione termica, che siano specializzati per l'assistenza dei veicoli elettrici.

Il numero totale dei Centri di Servizio (in attuazione degli obblighi previsti nel presente Capitolato Tecnico) deve rimanere costante, per tutta la durata della convenzione e dei contratti. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s'impegna a sostituire tali Centri, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere alla A.P.M. S.p.A. ad ogni richiesta, l'elenco aggiornato dei Centri di Servizio, anche in formato elettronico.

2.12 Revisione prezzi

I canoni di noleggio offerti dal Fornitore non saranno soggetti a revisioni. Saranno soggetti ad adeguamenti nei limiti e con le modalità previsti dall'Allegato B al presente Capitolato.

2.13 Restituzione del veicolo

Sarà cura del Fornitore contattare l'APM almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, qualora si in corso una nuova procedura selettiva, per fissare un appuntamento per la restituzione.

È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l'APM è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.

I veicoli saranno riconsegnati dall'APM, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il "normale stato di usura". Per "normale stato di usura" si intende il deterioramento del veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.

Durante il corso di validità dei contratti attuativi, il Fornitore potrà indirizzare, anche attraverso i canali di comunicazione previsti dall'Accordo Quadro, comunicazioni per sensibilizzarle al corretto uso dei veicoli assegnati.

Nel Manuale Operativo dovrà essere consegnato dal Fornitore unitamente all'offerta economica ovvero sarà preso in considerazione il manuale disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, e allegato alla presente, nel quale sono descritte le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra "normale usura" e "danno", che non potranno essere modificate in senso peggiorativo dal Fornitore.

NORMALE USURA	DANNO
Verniciatura, Carrozzeria	
Piccoli graffi lunghi fino a 10 cm (rimuovibili con lucidatura meccanica) , Ammacature fino a 2 cm Max due ammacature per pannello. Piccole scheggiature senza ruggine	Graffi più lunghi di 10 cm (non rimuovibili con lucidatura meccanica), Ammacature più estese di 2 cm, Ammacature con principio di corrosione, Scheggiature con ruggine
Griglie, Paraurti	
Per paraurti verniciati: segni e graffi che non penetrino lo strato di colore, Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leggeri, incisioni, piccole ammacature (fino a 2 cm di diametro), Max 2 aree di danneggiate per il paraurti (senza incisione o ruggine), Leggero scolorimento	Griglie rotte o con crepe o incisioni, Graffi numerosi, crepe numerose o ammacature oltre i 2 cm, Graffi evidenti e numerosi, Danni numerosi che causino deformazione
Pneumatici e cerchi	

Pneumatici con battistrada min. pari a 2 mm o comunque conformi alle norme vigenti, Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio	Pneumatici con danni, urti , crepe o tagli, Pneumatici lisci o con danni alle tele o al battistrada, Pneumatici sgonfi a causa di danni o penetrazione di corpo estraneo, Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente graffiati, Ruota di scorta mancante, se in dotazione <i>Tyre kit</i> mancante o incompleto, se in dotazione
Fanali e cristalli	
Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non rischino di causare rottura del vetro o non ne compromettano il funzionamento, Scheggiature dei cristalli inferiori a 1 cm che non ostruiscano la visuale	Scheggiature che causino rottura del vetro, Crepe o scheggiature che compromettano il funzionamento dei fari, Scheggiature dei cristalli superiori a 1 cm o che ostruiscano la visuale
Specchi retrovisori e accessori esterni	
Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità) che non incidano la vernice	Segni e graffi leggeri oltre 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità o che incidano la vernice, Deformazione degli specchi
Selleria e rivestimento interno del tetto	
Sedili con usura da normale utilizzo Deformazioni del sedile dovute al peso dell'autista Rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco	Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale pulizia Imbottiture strappate o bruciate Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile tramite normale pulizia Deformazione del materiale del rivestimento, tagli,
Cruscotto, moquettes e pannelli interni	
Supporti per telefono rimasti a bordo Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) purché in zone poco visibili Segni sui tappeti dovuti a normale uso Corona del volante leggermente consumata dall'uso	Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone visibili Sporco sui tappeti non rimovibile tramite normale pulizia Tappeti con strappi o macchie estese Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni

Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo (Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna), nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall'APM o da persona da questa incaricata. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dal Fornitore o da altra società dallo stesso autorizzata per il ritiro degli autoveicoli, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine. Qualora non espressamente prevista dal Fornitore, l'APM potrà richiedere la perizia contestuale al momento della restituzione del veicolo. Tale servizio potrà prevedere un corrispettivo da concordare tra le parti.

Eventuali spese di ripristino del veicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitate per intero all'APM, previa dichiarazione di congruità di questa.

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte dell'APM, le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile.

Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento non preventivamente autorizzati dal fornitore saranno a totale carico della APM.

2.14 Percorrenze chilometriche

Nel caso in cui, da un esame delle percorrenze effettuate, si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, il Fornitore potrà sottoporre all'APM eventuali proposte di modifica tariffaria, come già descritte al par. 1.2.

Sarà cura del Fornitore presentare proposte sulla base delle percorrenze rilevate.

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati all'APM i chilometri in più o in meno rispetto alla percorrenza

contrattuale prevista, senza alcuna franchigia.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo (es. nel caso di contratto 48 mesi/100.000 km con percorrenza a fine contratto di 104.700 km, saranno addebitati 4.700 km).

Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 70% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es. nel caso di contratto 48 mesi/100.000 km con percorrenza a fine contratto di 70.000 km, saranno rimborsati $[100.000 - 70.000] \times 70\% = 21.000$ km).

Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula: $P = (0,70 * \text{Canone} * N) / \text{km}$ dove

P = costo per Km in eccesso o in difetto (quale rapporto tra il canone offerto per il periodo e i km massimi previsti).

0,70 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 48 mesi/100.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2.083 km al mese, se il contratto si interrompe al trentesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 62.490 km.

2.15 Facoltà di proroga

L'APM ha facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere.

La proroga non modificherà, in ogni caso, la percorrenza massima prevista dal contratto; nel caso, ad esempio di un contratto di durata pari a 48 mesi con una percorrenza di 100.000 km, la proroga di 6 mesi aumenterà la durata (quindi 54 mesi) ma non il chilometraggio massimo (pari sempre a 100.000 km).

L'APM, prima di procedere con l'eventuale richiesta di proroga, dovrà verificare la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica della proroga anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche.

Durante i primi tre mesi di proroga il Fornitore applicherà il canone previsto. Per i successivi tre mesi il Fornitore potrà richiedere all'APM un aggiornamento del canone in base all'indice di "Inflazione acquisita" relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli "Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa", calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento.

La mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.

3 Servizi a pagamento

Dietro pagamento dei corrispettivi indicati nell'Offerta Economica del Fornitore, A.P.M. potranno usufruire dei seguenti servizi:

- Autoveicolo sostitutivo di livello superiore;
- Copertura assicurativa RCT senza franchigie;
- Optional ulteriori a quelli previsti nella dotazione minima del veicolo indicato nell'allegato;

Il prezzo indicato per ciascun veicolo nell'offerta economica dovrà anche essere comprensivo di:

- Copertura assicurativa RCA senza franchigie;
- Copertura assicurative diverse da RCA, con franchigie;
- Consegna e restituzione a domicilio;
- Optional previsti;
- Dispositivi per la gestione della flotta (c.d. *black box*).

Le permutate dei veicoli ai prezzi definiti saranno addebitate con fattura a carico del Fornitore e da questi pagata con bonifico. Il tardivo pagamento oltre il termine di 60 gg. data fattura fine mese, sarà dedotto sul canone dei veicoli.

3.1 Autoveicolo sostitutivo di Livello superiore

Nel caso in cui l'APM richieda tale servizio, il Fornitore, in aggiunta agli obblighi previsti per la fornitura del veicolo sostitutivo di livello base, dovrà mettere a disposizione dell'APM richiedente un veicolo del medesimo segmento

commerciale del veicolo sostituito.

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura e, a fronte di tale servizio, l'APM sarà tenuta al pagamento, per tutta la durata contrattuale, del relativo importo mensile.

3.2 Copertura assicurativa senza franchigie

Tale opzione ha le stesse caratteristiche della copertura assicurativa inclusa nel canone mensile base (par. 2.8), ma non prevede alcuna franchigia o scoperto.

Il costo del servizio della copertura assicurativa senza franchigia è comprensivo di ogni costo diretto o correlato a tale tipologia assicurativa (es. eventuali integrazioni di costo dell'autoveicolo sostitutivo).

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore nell'Ordinativo di Fornitura. Il servizio non si applica ai veicoli del Lotto 7.

Di seguito si riporta un riepilogo degli importi mensili per i servizi di cui ai par. 3.1 e 3.2.

Modello	Autoveicolo sostitutivo di livello superiore	Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale
Tutti	45 Euro	36 Euro

3.4 Rottamazione

Il Fornitore è tenuto a fornire per i veicoli indicati quali usati e per i veicoli per i quali APM ne facciano richiesta, un servizio di ritiro e rottamazione degli autoveicoli usati di proprietà, in possesso prima della stipula della Convenzione.

Potrà essere richiesta la rottamazione di un solo veicolo per ogni veicolo ordinato in noleggio.

Gli autoveicoli da rottamare saranno consegnati privi di coperture assicurative. Il Fornitore, o il soggetto al quale sia stato affidato il servizio di rottamazione, dichiarerà per iscritto di assumersi ogni responsabilità civile e penale all'atto del ritiro, sollevando l'APM da ogni responsabilità.

Il Fornitore provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la permuta a sua carico o per la eventuale radiazione e fornirà all'APM copia della documentazione comprovante l'avvenuta radiazione.

3.5 Optional

L'APM può richiedere, in fase di Ordinativo di Fornitura, optional o accessori aggiuntivi, previsti dalle case costruttrici, rispetto alle dotazioni già presenti in convenzione per ogni veicolo.

Il valore degli optional ordinati non potrà in ogni caso superare il 20% del valore dell'ordinativo.

L'aumento del canone conseguente alla richiesta di optional sarà effettuato con le modalità riportate nell'Allegato B al presente Capitolato tecnico.

3.6 Dispositivi per la gestione della flotta di livello base

Tutti i veicoli, saranno equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (*black box*) di livello base, indicati dal Fornitore in sede di stipula e conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.

Tali dispositivi dovranno consentire di registrare in loco o in remoto una serie di informazioni e dati riguardanti l'utilizzo del veicolo, quali ad esempio:

- memorizzare o rilevare giornalmente le percorrenze chilometriche;
- memorizzare o rilevare giornalmente il numero di viaggi e i tempi di utilizzo e di sosta per singolo veicolo;
- memorizzare o rilevare giornalmente rifornimenti e consumo reale di carburante per singolo veicolo;
- di interfacciarsi con sistemi informatici (in locale e in remoto) atti alla gestione ed elaborazione dei dati rilevati da tali sistemi.

Il Fornitore si impegna a garantire, su tutto il territorio nazionale, il servizio di assistenza sui dispositivi offerti. In ogni caso, il Fornitore sarà garante di ogni eventuale problematica tecnica relativa a tali dispositivi ed alle eventuali conseguenze sulla regolare funzionalità del veicolo derivanti dall'installazione dei medesimi dispositivi.

I dati registrati dovranno essere resi disponibili all'APM a livello di dettaglio ed anche a livello aggregato attraverso report specifici.

I dati registrati saranno di proprietà dell'APM e non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'APM ordinante.

Con l'invio dell'Ordinativo, l'APM ordinante recepisce il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 370 del 4 ottobre 2011 "Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro" e s.m.i e acconsente alla installazione dei dispositivi per l'erogazione dei servizi telematici per la gestione della flotta e quindi i dispositivi dovranno essere compatibili con il Regolamento UE 2016/679.

Qualora l'APM non desideri l'installazione dei dispositivi per la gestione della flotta sui veicoli, in fase di invio dell'Ordine, dovrà indicare espressamente tale volontà. In tale caso il corrispettivo per il servizio di cui al presente paragrafo non sarà dovuto.

L'importo mensile di questo servizio è considerato pari a € 7,50 più IVA.

3.7 Dispositivi per la gestione della flotta di livello avanzato

Nel caso in cui l'APM richieda tale servizio, in aggiunta a quanto previsto per la fornitura del dispositivo di livello base, il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'APM richiedente un dispositivo che consenta la geo-localizzazione dei veicoli in tempo reale e la ricostruzione e la dinamica dei sinistri. Tali dispositivi saranno indicati dal Fornitore in sede di stipula e saranno conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.

L'importo mensile di questo servizio è pari a € 10,00 più IVA. Se approvato in sede di Ordine la fornitura del dispositivo dovrà essere aggiunta al canone.

4 Gestione delle contestazioni

Qualora lo ritengano opportuno, l'APM potranno segnalare per iscritto al Fornitore, le carenze riscontrate relative ai servizi resi.

Il Fornitore è tenuto a inviare all'A.P.M. le proprie deduzioni entro 5 Giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo.

In mancanza di tali deduzioni il reclamo si intenderà accettato.

5 Allegati al Capitolato Tecnico

- "A" SCHEDE tecniche dei veicoli REV 1;
- "B" Adeguamento e rivalutazione dei canoni;